

STATUTO

ETNA SERVIZI CED SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI 40

Numero REA: CT - 412992

Codice fiscale: 05600700875

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
Art. 1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:	
"ETNA SERVIZI CED SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.	
Art. 2) La Società ha sede legale in Catania.	
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.	
Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).	
Potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per le modifiche dello statuto.	
Art. 4) La società è retta con i principi della mutualità.	
Con riferimento all'art. 1 lett. b) della L. 381/1991, la Cooperativa si prefigge di realizzare attraverso lo svolgimento di attività diverse - industriali, commerciali o di servizi - l'inserimento sociale, l'inserimento lavorativo dei soci e delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, e loro familiari e/o affini e/o persone di riferimento, e per quanto detto la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
- l'espletamento di servizi amministrativi ed economici, anche attraverso l'utilizzo di procedimenti informatici, a supporto di imprese, società, nonché enti ed associazioni, nello specifico:	
la messa a disposizione per professionisti di qualsiasi genere di un apparato di strutture e di mezzi idonei all'espletamento della loro attività;	
l'elaborazione dei dati contabili e del lavoro, comprese le operazioni di registrazione, tenuta dei documenti e delle scritture contabili, predisposizione ed invio di tutti gli adempimenti, connessi all'espletamento dell'attività;	
l'attività di revisione contabile, valutazioni di aziende per società ed enti;	
l'attività di esternalizzazione dei servizi amministrativi e finanziari;	
servizi di fatturazione elettronica per le imprese pubbliche e private;	
l'attività di disbrigo pratiche amministrative, finanziarie e relative alla gestione delle risorse umane;	

	l'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati così come individuati ai sensi del regolamento comunitario n. 2204/02 e succ. mod. ed ai sensi del decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 e succ. mod. ed integrazioni;	
	la realizzazione di studi e ricerche in campo giuridico, di organizzazione aziendale, marketing, amministrativo, tributario, informatico sia nel settore pubblico che privato;	
	- l'assistenza in materia contabile e di sviluppo economico, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di piani industriali, artigianali, commerciali in aree soggette ad agevolazioni finanziarie, l'assistenza alla partecipazioni a bandi di qualsiasi natura e genere anche europei;	
	- l'istituzione di sportelli di orientamento e di incubatori sociali, a sostegno di enti pubblici e privati, delle imprese e dei singoli privati per favorire gli investimenti e/o il ripianamento di situazioni debitorie;	
	- la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni editoriali in campo giuridico ed economico-aziendale anche attraverso canali telematici, nonché lo studio e la realizzazione di siti web;	
	- l'organizzazione, predisposizione, gestione e realizzazione di estrazioni e concorsi a premi per enti pubblici e privati;	
	- l'organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni in genere con l'ausilio di attrezzatura professionale audio e luci sia propria che di terzi;	
	- l'attività di organizzazione e riorganizzazione aziendale, comprese le attività connesse, al fine di massimizzare il rendimento quali:	
	la ristrutturazione industriale e commerciale;	
	la direzione, intesa come pianificazione strategica;	
	l'automazione, la personalizzazione e la revisione dei processi produttivi con il supporto di meccanismi informatizzati;	
	l'organizzazione di operazioni di acquisizione, fusione scissione, delocalizzazione e scorporo nel campo societario;	
	- il compimento delle seguenti operazioni: l'acquisto, l'alienazione, la locazione di aziende o rami di aziende;	
	l'acquisto, la vendita, la gestione, l'affitto, la locazione, la messa in stato di produzione, nonché la ristrutturazione, la bonifica e la riqualificazione ed il miglioramento di proprietà fondiarie, rustiche, urbane e industriali, propri e di terzi;	
	la costruzione di immobili sia per conto proprio che per conto terzi o in compartecipazione; la promozione di operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie sia attive che passive; il coordinamento di iniziative nel campo dell'edilizia, anche mediante operazioni di raccolta fondi di vario genere sia in Italia che all'estero; l'acquisto e il noleggio di	

	mezzi e strutture nel settore edile; la gestione di immobili e strutture ricettive in genere;	
	- la promozione, l'organizzazione e/o la gestione, in proprio o su incarico di terzi, con personale proprio e/o con l'ausilio di terzi, di corsi e seminari per la formazione, qualificazione professionale e dell'orientamento di imprenditori, dirigenti, funzionari, impiegati, operai pubblici o di enti privati, del relativo personale dipendente e di tutte le categorie interessate all'aggiornamento connesso all'amministrazione aziendale, pubblica-privata;	
	- servizi conto terzi in genere.	
	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: Assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.	
	Potrà promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni.	
	Potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali.	
	Potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 94 e successive norme di attuazione ed applicative.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	

	A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
	La società potrà ricevere donazioni ed erogazioni liberali.
	CAPITALE SOCIALE
	Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge.
	SOCI - QUOTE
	Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre) (minimo stabilito dalla legge); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.
	Art. 7) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali.
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.
	c) soci sovventori: sia persone fisiche che giuridiche, che apportino capitale destinato alla costituzione di specifici fondi volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale.
	Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione.
	Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione del diritto di voto di cui all'art. 22 dello Statuto.
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
	Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, numero di codice fiscale, allegandone documentazione in carta semplice;

	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti massimi fissati dall'art. 2525 del Codice Civile;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti seguenti.	
	Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la loro quota sociale.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata.	
	In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	I soci dovranno impegnarsi e accettare gli scopi sociali ed uniformarsi alle norme di cui al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo.	
	I soci dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni che saranno loro impartite dagli incaricati responsabili delle varie strutture della cooperativa.	
	In caso di partecipazione a bandi pubblici per la concessione di finanziamenti i soci si impegnano a realizzare e mantenere gli obblighi previsti dai bandi per una durata almeno pari al periodo vincolativo (dieci anni per gli investimenti immobili, cinque per quelli mobili e tre per il bestiame dalla data di accertamento finale).	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	

	altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.	
	Art. 10) Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente.	
	Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.	
	Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento della persona giuridica socia.	
	Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	

	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società senza autorizzazione;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o ancora nel regolamento interno;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) che, senza giustificato motivo, non partecipi in proprio e/o per delega a tre assemblee consecutive, siano esse ordinarie e/o straordinarie;	
	g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	h) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dall'Organo Amministrativo con apposita delibera entro 60 giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art. 15) I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	

	venta operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corrispondenza dei relativi interessi legali.	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	Art. 17) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.	
	Art. 18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	

	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 19) L'Assemblea ordinaria e' convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea ordinaria e' convocata, altresì, per:	
	a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	b) l'approvazione del regolamento interno;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) l'approvazione della costituzione di fondi o il finanziamento di programmi di cui all'art.4 dello statuto sociale.	
	L'Assemblea potrà anche deliberare l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci, oppure dal Collegio Sindacale: in questi casi la convocazione deve avere luogo almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, con le modalità appresso specificate.	
	Art. 20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotata nel libro soci.	
	In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	

	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida, anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 21) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' valida qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti alla assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, o dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.	
	Art.22) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta e della tassa di ammissione.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	

	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	E' consentito il voto per corrispondenza. In questo caso:	
	a) l'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;	
	b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'assemblea, assistito da due scrutatori soci nominati dalla stessa assemblea e da un Sindaco;	
	c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi, tra questi ultimi, quelli che abbiano scheda bianca o nulla.	
	Art.23) L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 24) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.	
	Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministratori, purché non raggiungano la maggioranza dei consiglieri.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse delle medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono fra loro un presidente e due consiglieri, nonché, eventualmente, un Vice Presidente con poteri sostitutivi del Presidente per il caso di sua assenza o impedi-	

	mento; essi nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.	
	Art. 26) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	Si applicano al Consiglio di Amministrazione le disposizioni previste in materia di assemblea totalitaria in quanto compatibili.	
	Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.	
	Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 28) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.	
	Art. 29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art. 30) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa	

		l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
		e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
		f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
		g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
		h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
		i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
		l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
		m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.
		L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendo la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
		Art. 31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, se non è possibile sostituirlo nei modi di legge per cooptazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.
		Art. 32) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa.
		Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti.
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
		L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.
		Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Co-

	dice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 33) Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge: durano tre anni e sono rieleggibili.	
	Per il compenso qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o nell'atto della nomina per tutta la durata della carica.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 34) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali non superiore al limite stabilito dalla legge.	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	

	scopi sociali;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 60% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE	
	Art. 35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	BILANCIO	
	Art. 37) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di particolare complessità, tale termine dovrà intendersi prorogato a 180 (centottanta) giorni, il tutto sotto gli obblighi previsti dalla legge.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice	

	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies del Codice Civile, la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.	
	In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero dello Sviluppo Economico;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.	

	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).	
	RISTORNI	
	Art. 38) L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	

	Art. 39) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei soci cooperatori e/o dei dipendenti della società.	
	La delibera che approva il Regolamento e copia dello stesso per essere opponibile ai terzi devono essere regolarmente depositate nel Registro delle Imprese competente.	
	Art. 41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del Codice Civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	All'atto di rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsato integralmente la precedente:	
	1) le quote detenute dai soci sovventori;	
	2) le quote detenute dai soci ordinari.	
	In caso di liquidazione della società, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati di cui al comma 1 lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi costituiti per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, con le modalità determinate dall'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, e, in ogni caso, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.	
	Art. 42) La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 43) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.	
	F.to: Gaetano Restivo; Marco Alessandro Tropea; Rosario Lazzarotti; Marco Francesco Mauceri Notaio.	